



RESTUCCIA
& STUCCHI
Notai Associati

Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano - Tel 02 49.49.34.00 - Fax 02 49.49.34.50
studio@rsnotai.it - www.rsnotai.it

Repertorio N. 7366

Raccolta N. 3720

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciannove dicembre duemiladiciotto.

19 dicembre 2018

A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7, alle ore diciotto e cinquanta.

Davanti a me Avv. Cristiana Martino, coadiutore del notaio Lorenzo Stucchi di Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano, nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 11 dicembre 2018, è presente:

- PALADINI Gianluca, nato a Roma, il giorno 21 giugno 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di amministratore delegato della società "**BANANAS MEDIA COMPANY SRL**", con sede in Milano, Viale Ortles n. 52/54, con capitale sociale di Euro 80.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 10059010966, R.E.A. n. MI-2501821, società costituita in Italia e di diritto italiano.

Detto comparente, della cui identità personale sono certa, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora è convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Adozione di un nuovo testo di statuto con modifiche dell'oggetto e della denominazione sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.,

e mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12) dello statuto sociale PALADINI Gianluca, il quale

CONSTATA

- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso comunicato agli aventi diritto con lettera raccomandata consegnata a mano in data 6 dicembre 2018;

- che sono presenti i soci:

* "**KAYA FIN S.R.L.**", titolare di una quota di nominali euro **56.000,00 (cinquantaseimila e zero centesimi)**, pari al **70% (settanta per cento)** del capitale sociale, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Colonna Nicola Antonio;

* "**GUT EDIZIONI S.P.A.**", titolare di una quota di nominali euro **24.000,00 (ventiquattromila e zero centesimi)**, pari al **30% (trenta per cento)** del capitale sociale, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Bolla Andrea;

e che dunque sono presenti in assemblea soci titolari di partecipazioni pari complessivamente al **100% (cento per cento)** del capitale sociale;

- che sono presenti gli amministratori Paladini Gianluca e, Bolla Andrea, mentre sono assenti giustificati gli amministratori Ghiringhelli Cavallo Roberto, Mozzati Michele, Vignali Luigi e Bozzo Giancarlo;

- che non è stato nominato l'organo di controllo;

- la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'assemblea;

- che l'assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente inizia la trattazione di quanto all'ordine del giorno ed espone

Registrato a

MILANO 4

Il 9-1-2019

N. 775

Serie 1T

Euro 625,00

all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale, anche al fine di adeguarlo a un riassetto organizzativo della società, nella formulazione ben nota e circolata tra i soci.

In particolare, il Presidente espone ai presenti l'opportunità di modificare la denominazione sociale dall'attuale "BANANAS MEDIA COMPANY SRL" alla nuova "**ZELIG MEDIA COMPANY S.R.L.**" e di riformulare parzialmente l'oggetto sociale, lasciando invariati la sede, la durata, il capitale sociale e la chiusura degli esercizi sociali.

VOTAZIONE

Udita la relazione del Presidente, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto, espresso in forma orale, per accertamento del Presidente

DELIBERA

A) di adottare un nuovo testo di statuto sociale che preveda, in particolare la modifica della denominazione sociale dall'attuale "BANANAS MEDIA COMPANY SRL" alla nuova "**ZELIG MEDIA COMPANY S.R.L.**" e la parziale riformulazione dell'oggetto sociale; fermo restando la sede, la durata, il capitale e la chiusura degli esercizi sociali, approvando gli articoli 1 e 3 dello statuto sociale nella seguente nuova formulazione letterale:

"ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"ZELIG MEDIA COMPANY S.R.L.";

"ARTICOLO 3 OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'organizzazione, la produzione e la distribuzione, in proprio e per conto terzi, di spettacoli teatrali, di cabaret, televisivi, cinematografici, radiofonici, web, musicali e di danza;

b) l'edizione, la produzione, la distribuzione e la vendita di nastri, videocassette, dischi, DVD, DIVX, files digitali e quant'altro riproduca in scritto, audio e video eventi spettacolari, musicali, artistici, culturali e sportivi;

c) l'organizzazione di eventi di qualunque tipo col fine di promuovere nuovi talenti nei settori: musicale, teatrale, della danza, della recitazione, della dizione e della gestualità corporale con particolare riferimento al comico ed al cabaret;

d) l'organizzazione di corsi, seminari, laboratori riferiti al settore comico e cabaret, teatro, danza e musica, laboratorio teatrale per bambini, giovani ed adulti, corsi di aggiornamento teatro/pratici per educatori ed insegnanti, istituzioni di gruppi di studio e ricerca;

e) l'organizzazione, anche per conto di terzi, di eventi sportivi, mostre, manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, seminari di film e documentari, eventi culturali, iniziative e campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, delle arti performative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, dell'industria e del commercio;

f) l'organizzazione e la gestione di compagnie teatrali, il casting e la produzione teatrale;

g) l'organizzazione e la gestione di rassegne e festival teatrali e cinematografici, il casting e la produzione cinematografica;

h) la gestione di teatri, cinema e sale di spettacolo;

i) l'acquisto, la vendita e lo sfruttamento di diritti relativi a realizzazioni teatrali, cinematografiche, televisive, web e musicali;

j) esercitare l'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente

all'informazione o allo spettacolo (con esclusione dell'edizione e della pubblicazione di giornali quotidiani);

k) la stipula di contratti di esclusiva con attori, registi ed operatori dello spettacolo in genere;

l) l'ideazione, la realizzazione e la gestione di canali televisivi in Italia e all'Estero su qualsiasi piattaforma analogica e digitale;

m) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, partecipare a bandi pubblici e privati per contributi connessi alle attività sopra descritte;

n) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

o) la promozione della cinematografia, delle arti figurative e performative e della cultura in genere, ricerche, iniziative scientifiche, indagini di mercato;

p) l'attività di ufficio stampa finalizzata alla comunicazione e promozione delle le attività proprie e di terzi;

q) lo svolgimento di qualsiasi altra attività comunque connessa all'industria dello spettacolo anche se non specificatamente sopra elencata.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.";

B) di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto deliberato, eventualmente apportando al presente verbale le modificazioni che fossero necessarie al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo nel competente Registro delle Imprese.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

* * *

Il Presidente mi dichiara, ai fini dell'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie, che la società è titolare del **diritto di proprietà** sui beni immobili di seguito descritti. In Comune di **MILANO, Viale Monza n. 140**, gli immobili censiti al catasto fabbricati come segue:

- **Foglio 146, particella 266, subalterno 702** Viale Monza n. 140, piani T-1-S1, zona censuaria 3, categoria A/10, classe 4, vani 7,5, totale superficie catastale mq. 203, rendita catastale Euro 4.183,30;

- **Foglio 146, particella 270, subalterno 702** Viale Monza n. 140, piani 2, zona censuaria 3, categoria A/10, classe 1, vani 3, totale superficie catastale mq. 67, rendita catastale Euro 1.053,57 (rendita proposta dalla parte ai sensi del D.M. 701/94);

- **Foglio 146, particella 270, subalterno 706** Viale Monza n. 140, piani 1, zona censuaria 3, categoria A/10, classe 1, vani 3, totale superficie catastale mq. 67, rendita catastale Euro 1.053,57;

- **Foglio 146, particella 270, subalterno 717** Viale Monza n. 140, piani T, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 9, consistenza mq. 15, totale superficie catastale mq. 25, rendita catastale Euro 62,75;

- **Foglio 146, particella 266, subalterno 701** Viale Monza n. 140, piani S1, zona censuaria 3, categoria C/1, classe 9, consistenza mq. 70, totale superficie catastale mq. 83, rendita catastale Euro 1.659,38.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e quindici.

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, unitamente a quanto allegato.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me coadiutore.
Sottoscritto alle ore diciannove e venti.
Consta di un foglio per quattro pagine.
F.to Gianluca Paladini
F.to Cristiana Martino coadiutore

Allegato "A" all'atto in data 19 dicembre 2018, rep. n. 7366/3720

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"ZELIG MEDIA COMPANY S.R.L."

ARTICOLO 2 SEDE

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque creda, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'organizzazione, la produzione e la distribuzione, in proprio e per conto terzi, di spettacoli teatrali, di cabaret, televisivi, cinematografici, radiofonici, web, musicali e di danza;
- b) l'edizione, la produzione, la distribuzione e la vendita di nastri, videocassette, dischi, DVD, DIVX, files digitali e quant'altro riproduca in scritto, audio e video eventi spettacolari, musicali, artistici, culturali e sportivi;
- c) l'organizzazione di eventi di qualunque tipo col fine di promuovere nuovi talenti nei settori: musicale, teatrale, della danza, della recitazione, della dizione e della gestualità corporale con particolare riferimento al comico ed al cabaret;
- d) l'organizzazione di corsi, seminari, laboratori riferiti al settore comico e cabaret, teatro, danza e musica, laboratorio teatrale per bambini, giovani ed adulti, corsi di aggiornamento teatro/pratici per educatori ed insegnanti, istituzioni di gruppi di studio e ricerca;
- e) l'organizzazione, anche per conto di terzi, di eventi sportivi, mostre, manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, seminari di film e documentari, eventi culturali, iniziative e campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, delle arti performative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, dell'industria e del commercio;
- f) l'organizzazione e la gestione di compagnie teatrali, il casting e la produzione teatrale;
- g) l'organizzazione e la gestione di rassegne e festival teatrali e cinematografici, il casting e la produzione cinematografica;
- h) la gestione di teatri, cinema e sale di spettacolo;
- i) l'acquisto, la vendita e lo sfruttamento di diritti relativi a realizzazioni teatrali, cinematografiche, televisive, web e musicali;
- j) esercitare l'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo (con esclusione dell'edizione e della pubblicazione di giornali quotidiani);
- k) la stipula di contratti di esclusiva con attori, registi ed operatori dello spettacolo in genere;
- l) l'ideazione, la realizzazione e la gestione di canali televisivi in Italia e all'Estero su qualsiasi piattaforma analogica e digitale;
- m) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, partecipare a bandi

pubblici e privati per contributi connessi alle attività sopra descritte; —
n) la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; —
o) la promozione della cinematografia, delle arti figurative e performative e della cultura in genere, ricerche, iniziative scientifiche, indagini di mercato; —
p) l'attività di ufficio stampa finalizzata alla comunicazione e promozione delle le attività proprie e di terzi; —
q) lo svolgimento di qualsiasi altra attività comunque connessa all'industria dello spettacolo anche se non specificatamente sopra elencata. —

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. —

ARTICOLO 4 DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. —

ARTICOLO 5 RAPPORTI CON LA SOCIETA'

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. —

In caso di variazione delle persone dei soci, della misura della partecipazione spettante a ciascuno, dei versamenti fatti sulle partecipazioni, del domicilio e degli indirizzi telefax e di posta elettronica, i soci sono tenuti a darne pronta comunicazione all'organo amministrativo. —

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6 CAPITALE

Il capitale sociale è di euro **80.000,00 (ottantamila e zero centesimi)**, diviso in quote ai sensi di legge. —

Nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, il capitale sociale può essere aumentato con offerta di nuove partecipazioni a terzi. —

Il capitale sociale può essere ridotto per perdite pur in mancanza di previo deposito rispetto all'assemblea della situazione patrimoniale presso la sede della società. —

ARTICOLO 7 CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

Nei limiti e sulla base dei presupposti eventualmente previsti dalla normativa vigente, possono essere conferite tutte le entità suscettibili di valutazione economica consentite dalla legge. —

Con il consenso di tutti i soci la società può assegnare partecipazioni non proporzionali ai conferimenti effettuati sia in sede di costituzione, sia in occasione di successivi aumenti del capitale sociale. —

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, ovvero effettuare apporti a patrimonio senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2467 c.c. —

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. —

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale e sono divisibili. —

Il trasferimento di partecipazioni, di parte di esse e di diritti di sottoscrizione, nonché il trasferimento o la costituzione di diritti reali sulle medesime, devono avvenire con l'osservanza delle seguenti disposizioni. —

In caso di alienazione della partecipazione, di parte di essa o del diritto di sottoscrizione, nonché di trasferimento o costituzione di diritti reali sulla medesima, a titolo oneroso o gratuito, spetta a ciascun socio il diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta e con diritto di accrescimento per la parte eventualmente non acquistata dagli altri. Qualora l'alienazione sia prevista verso un corrispettivo diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero una somma di denaro di pari valore, se infungibile. Qualora l'alienazione sia a titolo gratuito, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono corrispondere una somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione. La determinazione del valore del corrispettivo infungibile e della partecipazione alienata a titolo gratuito è effettuata d'accordo tra le parti, ovvero da un arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349 c.c., sulla base dei criteri previsti dalla legge pro tempore vigente, designato d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società. Il medesimo procedimento di arbitraggio trova applicazione anche in caso di alienazione della partecipazione verso un corrispettivo fungibile qualora insorga contestazione tra le parti in ordine al valore della partecipazione offerta in prelazione.

I limiti alla circolazione delle partecipazioni di cui sopra operano secondo le seguenti modalità:

- il socio che intenda alienare la sua partecipazione, parte di essa o il suo diritto di sottoscrizione, nonché trasferire o costituire diritti reali sulla medesima deve darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci, indicandone l'ammontare, il corrispettivo offerto e i dati identificativi dell'offerente;

- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci devono esercitare i diritti loro spettanti, ovvero rinunciarvi;

- qualora il socio alienante non riceva alcuna comunicazione entro trenta giorni dalla data in cui gli altri soci e l'organo amministrativo hanno ricevuto la sua prima comunicazione, egli sarà libero di alienare la sua partecipazione, parte di essa o il suo diritto di sottoscrizione, nonché di trasferire o costituire diritti reali sulla medesima con le modalità ivi specificate;

- i soci che esercitano il diritto di prelazione devono contestualmente impegnarsi a versare il corrispettivo relativo alla partecipazione o al diritto di sottoscrizione di loro spettanza, nonché, se intendono avvalersi del diritto proporzionale di accrescimento, anche della partecipazione o del diritto di sottoscrizione eventualmente inoptato dagli altri soci; nei successivi trenta giorni, le parti sono obbligate ad effettuare la cessione della partecipazione o del diritto di sottoscrizione, nei modi e nelle forme previste dalla legge;

- tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci nei confronti della società e i soci lesi hanno il diritto di riscattare dai terzi le partecipazioni acquistate alle medesime condizioni.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi:

* in caso di alienazione in favore del coniuge o di parenti in linea retta del socio alienante;

* in caso di intestazione o reintestazione fiduciaria;

* in caso di cessione a società controllanti, controllate e collegate.

In particolare, le società fiduciarie possono liberamente trasferire le quote a loro intestate ai propri fiduciari, senza che in tal caso sussista diritto di prelazione e precisamente:

- ai propri mandanti iniziali;

- ad altra fiduciaria, qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 9 RECESSO

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata spediti alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di recesso.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata da ciascun amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge pro tempore vigente.

ARTICOLO 11 INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano legittimati in base alle condizioni richieste dalla legge pro tempore vigente.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare ad esercitare il proprio diritto di voto mediante delega rilasciata per iscritto ad altra persona, fisica o giuridica, anche non socio.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Delle riunioni assembleari si redige un verbale a cura del segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 13 CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e il/i componente/i dell'organo di controllo, se nominato/i, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 14 MAGGIORANZE

Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla legge con riguardo a specifiche decisioni, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 15 AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri; (c) da due a cinque amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna precisazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori

disgiunti o congiunti.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge pro tempore vigente o dallo statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero in misura proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 17 AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore unico competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dalla legge, dal presente statuto e salvo quanto eventualmente stabilito in sede di nomina, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2475 bis, comma 2, c.c.

ARTICOLO 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene con avviso spedito a tutti gli amministratori e al/i componente/i dell'organo di controllo, se nominato/i, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il/i componente/i dell'organo di controllo, se nominato/i.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della riunione si redige a cura del segretario un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori componenti il consiglio in carica, in caso di numero dispari, ovvero la metà, in caso di numero pari, cessano tutti gli amministratori. Gli amministratori rimasti in carica provvedono affinché i soci possano nominare i nuovi amministratori. – Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 19 AMMINISTRATORI DISGIUNTI O CONGIUNTI

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove alla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetti agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori,

in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intenda compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori a maggioranza.

ARTICOLO 20 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 21 ORGANO DI CONTROLLO

In presenza delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina o comunque qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, ovvero un revisore o una società di revisione, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., secondo quanto stabilito dalla legge pro tempore vigente.

All'organo di controllo monocratico o collegiale, sia in caso di nomina volontaria, sia in caso di nomina obbligatoria, si applicano le disposizioni previste per la società per azioni.

Ove opportuno, le riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

ARTICOLO 22 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con decisione dei soci la funzione di revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo o al revisore o alla società di revisione.

BILANCIO-UTILI-SCIoglimento

ARTICOLO 23 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 2364, secondo comma, c.c.

ARTICOLO 24 UTILI E DIVIDENDI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

ARTICOLO 25 SCIoglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri con applicazione delle disposizioni previste dalla legge.

F.to Gianluca Paladini

F.to Cristiana Martino coadiutore